

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 238/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1027]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/861 della Commissione, del 3 giugno 2015, relativo all'autorizzazione di ioduro di potassio, iodato di calcio anidro e iodato di calcio anidro in granuli rivestiti quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione, del 29 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kemina Europa N.V.) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasasi (EC 3.2.1.8) prodotto da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IM SD135) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezati, suini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 828/2007 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1053 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di *Enterococcus faecium* DSM 10663/NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento, suinetti, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, gatti e cani e che modifica i regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 255/2005, (CE) n. 1200/2005 e (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Chevita Tierarzneimittel-GmbH) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1060 della Commissione, del 2 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di betaina anidra e cloridrato di betaina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1061 della Commissione, del 2 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di acido ascorbico, sodio ascorbil fosfato, sodio calcio ascorbil fosfato, ascorbato di sodio, ascorbato di calcio e palmitato di ascorbico come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1104 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 relativo a una nuova forma di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 120604) (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1105 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bifidobacterium animalis* ssp. *animalis* DSM 16284, *Lactobacillus salivarius* ssp. *salivarius* DSM 16351 ed *Enterococcus faecium* DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, e relativo all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua da abbeveramento per polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 per quanto riguarda il tenore massimo di tale additivo nell'alimento per animali completo e la sua compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione Biomina GmbH) ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GUL 137 del 4.6.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 163 del 30.6.2015, pag. 22.

⁽³⁾ GUL 167 dell'1.7.2015, pag. 63.

⁽⁴⁾ GUL 171 del 2.7.2015, pag. 8.

⁽⁵⁾ GUL 174 del 3.7.2015, pag. 3.

⁽⁶⁾ GUL 174 del 3.7.2015, pag. 8.

⁽⁷⁾ GUL 181 del 9.7.2015, pag. 61.

⁽⁸⁾ GUL 181 del 9.7.2015, pag. 65.

- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione, del 9 luglio 2015, relativo all'autorizzazione della L-valina ottenuta da *Escherichia coli* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 403/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 848/2014 e (UE) n. 1236/2014 ⁽¹⁾.
- (10) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,
- (11) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) Ai punti 1zs [Regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione], 1zzf [Regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione], 1zzm [Regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione], 1zzzh [Regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1053**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1053 della Commissione, del 1° luglio 2015 (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 8).»;

- 2) Ai punti 1zze [Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione] e 1zzzx [Regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1043**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 63).»;

- 3) Al punto 1zzzx [Regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32015 R 1043**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 63).»;

- 4) Al punto 1zzzza [Regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1114**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione, del 9 luglio 2015 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 18).»;

- 5) Ai punti 110 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 848/2014 della Commissione] e 121 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32015 R 1114**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione, del 9 luglio 2015 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 18).»;

- 6) Al punto 2zzf [Regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32015 R 1104**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1104 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 61).»;

⁽¹⁾ GUL 182 del 10.7.2015, pag. 18.

7) Al punto 89 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32015 R 1105**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1105 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 65).»;

8) Dopo il punto 135 [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/724 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«136. **32015 R 0861**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/861 della Commissione, del 3 giugno 2015, relativo all'autorizzazione di ioduro di potassio, iodato di calcio anidro e iodato di calcio anidro in granuli rivestiti quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 1).

137. **32015 R 1020**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione, del 29 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 22).

138. **32015 R 1043**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo- 1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IM SD135) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 828/2007 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 63).

139. **32015 R 1053**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1053 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di *Enterococcus faecium* DSM 10663/NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento, suinetti, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, gatti e cani e che modifica i regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 255/2005, (CE) n. 1200/2005 e (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Chevita Tierarzneimittel-GmbH) (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 8).

140. **32015 R 1060**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1060 della Commissione, del 2 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di betaina anidra e cloridrato di betaina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 174 del 3.7.2015, pag. 3).

141. **32015 R 1061**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1061 della Commissione, del 2 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di acido ascorbico, sodio ascorbil fosfato, sodio calcio ascorbil fosfato, ascorbato di sodio, ascorbato di calcio e palmitato di ascorbico come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 174 del 3.7.2015, pag. 8).

142. **32015 R 1105**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1105 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bifidobacterium animalis* ssp. *animalis* DSM 16284, *Lactobacillus salivarius* ssp. *salivarius* DSM 16351 ed *Enterococcus faecium* DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, e relativo all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua da abbeveramento per polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 per quanto riguarda il tenore massimo di tale additivo nell'alimento per animali completo e la sua compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH) (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 65).

143. **32015 R 1114**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione, del 9 luglio 2015, relativo all'autorizzazione della L-valina ottenuta da *Escherichia coli* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 403/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 848/2014 e (UE) n. 1236/2014 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 18).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/861, (UE) 2015/1020, (UE) 2015/1043, (UE) 2015/1053, (UE) 2015/1060, (UE) 2015/1061, (UE) 2015/1104, (UE) 2015/1105 e (UE) 2015/1114 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.